Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 12 aprile 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.	Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

1968

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **1487.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Piedimonte d'Alife.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale alberghiero di Stato di Piedimonte d'Alife (Caserta) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1966;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1966 è istituita in Piedimonte d'Alife (Caserta) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);

addetto ai servizi alberghieri di sala e bar (biennale);

addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale).

addetto alla portineria d'albergo (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dello istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di primo grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 90.150.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

La relativa spesa graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1967

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Rgeistrato alla Corte di conti, addì 2 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 99. — GRECO

Tabella organica dell'Istituto professionale alberghiero di Stato di Piedimonte d'Alife (Caserta)

N. 1 Sezione per addetto alla portineria d'albergo (triennale)
N. 1 Sezione per addetto ai servizi di cucina (biennale)
N. 1 Sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale)
N. 1 Sezione per addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale)
per complessive classi n. 10.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre d'insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	4
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazzinieri	—
7. Aiutanti tecnici	—
8. Bidelli	4
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 191 ore settimanali	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

LEGGE 18 marzo 1968, n. **368.**

Disposizione per il rinnovamento, ammodernamento e potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della Gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane ed autoservizi integrativi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato a procedere al rinnovamento, all'ammodernamento ed al potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane ed autoservizi integrativi, al fine di porli in grado di soddisfare, nella maniera più razionale e conveniente, le esigenze del traffico nel quadro dello sviluppo economico e sociale delle regioni interessate.

Art. 2.

Il rinnovamento, ammodernamento e potenziamento di cui al precedente articolo 1 sarà effettuato secondo un piano quadriennale e per l'importo di sedici miliardi di lire, da stanziare su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in ragione di quattro miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1970.

Art. 3.

Per la realizzazione del piano il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile può assumere impegni fino a concorrenza della somma di lire 16 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare i limiti degli stanziamenti iscritti in ciascun anno.

Art. 4.

Il piano generale di ammodernamento o variazioni al medesimo, nonchè eventuali piani parziali sono approvati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il parere della commissione interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata dal commissario e dal vice commissario della gestione.

In sede di applicazione del piano dovrà essere sentito il parere del comitato per le gestioni governative ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 luglio 1957, n. 614.

Art. 5.

Il piano di ammodernamento, qualora sia riconosciuto conveniente nei riguardi tecnici, finanziari ed economici, può prevedere la sostituzione di linee ferroviarie della rete con servizi di trasporto su strada o funiviari secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 6.

Al fine di realizzare il coordinamento della rete delle ferrovie Calabro-Lucane con altri servizi di trasporto, eliminando situazioni concorrenziali e servizi superflui, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzato ad esercitare per mezzo della gestione governativa, valutando la situazione esistente in relazione anche ai prevedibili sviluppi ed orientamenti del traffico, altri autoservizi integrativi della rete ferroviaria o servizi di trasporto funiviario che servano con la medesima un unico bacino di traffico, nonchè a rilevare dagli attuali concessionari, usufruendo delle somme di cui all'articolo 2, autoservizi o servizi di trasporto funiviari interferenti o interdipendenti per finalità di traffico con la ferrovia e con i servizi sostitutivi di essa.

Art. 7.

Il rilievo dei servizi di cui al precedente articolo 6 può essere effettuato corrispondendo il prezzo di stima del materiale rotabile e degli impianti, nonchè un corrispettivo che non potrà superare la sesta parte della somma dei prodotti netti nei tre dei cinque anni precedenti il rilievo che hanno dato i maggiori prodotti. L'una e l'altra somma sono determinate previa stima della competente direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il rilievo è approvato dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il parere del comitato per le gestioni governative.

Art. 8.

Al fine di agevolare lo sviluppo della zona silana, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzato ad esercitare, per mezzo della gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane e autoservizi integrativi, servizi pubblici di trasporto a fune per conto di enti pubblici.

Art. 9.

La gestione governativa è autorizzata ad effettuare spese di carattere patrimoniale ed a trattare affari aventi comunque riflessi finanziari sino all'ammontare di un milione di lire, nei limiti delle spese preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile, in deroga alla procedura prevista dall'art. 5 della legge 18 luglio 1957, n. 614.

Art. 10.

La gestione governativa è autorizzata a vendere il materiale d'armamento, il materiale rotabile e di esercizio fuori uso a mezzo di apposite gare, il cui prezzo base sarà determinato su conforme parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il ricavato delle vendite affluisce ai fondi per il rinnovo di detti materiali, e potrà essere utilizzato dalla gestione con l'autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per le quote di lire 4 miliardi relative a ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, mediante corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo 5381 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — SCALFARO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 marzo 1968, n. **369**.

Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e loro estensione ad altre forme di pensione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La decorrenza del termine di cui al primo comma dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è differita al 1° aprile 1968.

A decorrere dalla stessa data, le disposizioni contenute nel predetto articolo 22 sono estese ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i supersititi, nonchè dei fondi sostitutivi od integrativi dell'assicurazione medesima gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **370**.

Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori medi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'istituto nazionale « Giuseppe Kirner » ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'istituto, nel quale sono associati i professori delle scuole secondarie statali, ha scopi di solidarietà da perseguire mediante aiuti materiali e morali, secondo quanto stabilito dalla presente legge, indipendentemente dall'assistenza dovuta da altri enti ed oltre ad essa.

L'istituto ha patrimonio proprio e gestione autonoma ed ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I soci dell'istituto nazionale « Giuseppe Kirner » si distinguono in:

a) effettivi;

b) volontari;

c) benemeriti.

Art. 3.

Sono soci effettivi:

a) tutti i presidi, direttori, professori, insegnanti tecnico-pratici e maestri d'arte di ruolo in servizio negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e negli educandati femminili dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, nonchè il personale direttivo dei convitti nazionali, con esclusione del personale direttivo ed insegnante dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie di arte drammatica;

b) tutti i professori civile di ruolo delle scuole corrispondenti alle cessate scuole militari;

c) tutti gli insegnanti incaricati nelle scuole secondarie statali per le discipline per le quali sono in possesso di abilitazione o di titolo legalmente riconosciuto equipollente; tutti gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica in posizione equipollente, nonchè gli incaricati di religione;

d) tutti gli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali e tutti gli insegnanti tecnico-pratici ed i maestri d'arte non di ruolo, forniti del prescritto titolo di studio o della declaratoria di equipollenza di cui alle leggi 7 maggio 1948, n. 1277 e n. 1278.

Continuano, altresì, ad essere soci effettivi dell'istituto gli appartenenti alle categorie predette, cessati dal servizio con diritto a pensione, eccettuato il personale non di ruolo che cessi dal servizio con diritto a pensione senza aver raggiunto dieci anni di associazione all'istituto.

Art. 4.

Possono essere iscritti quali soci volontari dell'istituto, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione:

a) i soci effettivi, cessati dal servizio per aver superato i limiti di età o per inidoneità fisica, senza aver maturato il diritto a pensione;

b) i soci effettivi cessati dal servizio per dimissioni volontarie senza diritto a pensione, purchè abbiano almeno dieci anni di associazione all'istituto;

c) i soci effettivi cessati dal servizio per perdita o mancata conferma di incarico, con almeno cinque anni di anzianità di insegnamento e tre di iscrizione all'istituto, nonchè i soci effettivi destituiti per cause che non ne ledano l'onore;

d) i soci effettivi non di ruolo cessati dal servizio con diritto a pensione, con meno di dieci anni di iscrizione all'istituto.

L'iscrizione avviene a richiesta degli interessati, da presentarsi entro tre anni dalla cessazione del servizio.

Possono inoltre essere iscritti quali soci volontari i soci effettivi per il periodo della aspettativa per motivi di famiglia.

I soci volontari non hanno diritto all'assistenza se svolgono attività continua congruamente retribuita.

L'assistenza ai soci volontari viene attuata dal consiglio di amministrazione secondo specifici criteri, che saranno fissati dal regolamento di cui al successivo articolo 21.

Art. 5.

Sono soci benemeriti persone o enti che abbiano reso a favore dell'istituto importanti servigi o abbiano contribuito con notevoli elargizioni ad aumentarne il patrimonio.

La qualifica di socio benemerito è onoraria e viene attribuita con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'istituto:

I. — Accorda sovvenzioni:

a) al socio:

1) per malattie;

2) per riduzioni di assegni a causa di assenza dal servizio per malattia;

3) per insufficienti assegni di quiescenza;

4) per malattie o per morte di familiari a carico;

b) al coniuge ed ai congiunti superstiti, in occasione della morte del socio per i riflessi economici immediati e per le spese sostenute;

c) al coniuge ed ai figli legittimi o naturali riconosciuti; altresì ai genitori, figli adottivi ed affiliati, avi, fratelli, sorelle; nonchè agli orfani dei figli, dei fratelli e delle sorelle, qualora dopo la morte del socio i familiari di cui sopra si trovino in stato di bisogno e purchè durante l'anno precedente alla morte stessa siano stati effettivamente a suo carico e non passano dedicarsi a proficuo lavoro.

L'istituto tenderà ad assicurare agli orfani dei soci i mezzi necessari, fino al compimento degli studi, in misura e modi appropriati alla dignità ed alle condizioni medie del corpo insegnante;

d) al socio per spese sostenute in occasione di nascita di figli.

II. — Accorda sovvenzioni entro il limite massimo di un quinto delle entrate effettive ordinarie iscritte in bilancio:

a) al socio quando abbia subito gravi danni o si trovi in situazione di grave disagio economico;

b) a congiunti e superstiti, anche se non indicati nelle categorie sopra elencate, nel caso di gravi motivi dovuti a circostanze eccezionali.

III. — Concede anche senza concorso:

a) assegni di studio per i figli dei soci, sulla base delle condizioni economico-familiari e dei risultati degli studi;

b) borse e premi di studio di perfezionamento postuniversitario ai figli ed agli orfani dei soci che diano prova di non comune attitudine agli studi.

IV. — A giudizio del consiglio di amministrazione e nel limite consentito dal bilancio, prende iniziative assistenziali, che interessino comunque la categoria dei soci.

V. — Assiste i soci e le loro famiglie nei rapporti con l'amministrazione pubblica.

VI. — Concede prestiti ai soci e loro superstiti, secondo le norme dell'articolo 8.

La concessione e l'entità delle sovvenzioni e dei benefici sopra elencati sono stabilite a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, che soprattutto tiene conto sia della gravità dell'evento, sia degli oneri che ne derivano, considerati nel quadro delle condizioni economico-familiari, sia del rapporto di parentela con il socio.

Art. 7.

Il limite del 20 per cento di cui al punto II dell'articolo 6 può essere elevato fino ad un massimo di un terzo delle entrate effettive, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti il consiglio di amministrazione, qualora ricorrano necessità ecccezionali derivanti da pubbliche calamità.

Art. 8.

L'istituto, anche in aggiunta ad altre provvidenze creditizie fruite dall'interessato, potrà, per motivi assistenziali, concedere ai propri soci prestiti in misura non superiore a due mensilità di stipendio, comprensive di eventuali assegni fissi a carattere continuativo.

Il rimborso dei prestiti predetti viene effettuato dagli interessati direttamente all'istituto in non oltre 36 rate mensili consecutive.

In caso di mancato rimborso di due rate, il recupero può essere effettuato mediante ritenuta diretta da parte degli uffici centrali o periferici delle scuole o istituti, anche se muniti di autonomia, che amministrano il personale beneficiario del prestito, ai sensi della legge 29 giugno 1960, n. 656.

Art. 9.

L'istituto assegna altresì un premio di uscita, nella misura stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione entro le disponibilità di bilancio, ai soci che cessano dal servizio con almeno 15 anni di iscrizione all'istituto, o in caso di loro morte, ai familiari a carico.

Il premio non spetta a coloro che abbiano ottenuto od ottengano per le evenienze previste dal presente articolo un sussidio in base al punto I) lettera *a*) n. 3 e lettera *b*) dell'articolo 6.

Il premio viene concesso su domanda dell'interessato e in misura uguale, per tutti gli aventi diritto, cessati dal servizio, nello stesso anno scolastico.

Art. 10.

L'esercizio finanziario dell'istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11.

Le entrate dell'istituto sono costituite:

a) dai contributi dei soci;

b) dai proventi del proprio patrimonio;

c) da eventuali contributi del Ministero della pubblica istruzione;

d) da eventuali contributi di enti e privati ed altri introiti.

Art. 12.

I soci effettivi in servizio attivo corrispondono all'istituto un contributo annuo pari all'1 per cento dello stipendio annuo lordo di un professore di ruolo *A* all'inizio della classe terminale di stipendio.

Per i soci effettivi in aspettativa per motivi di salute e per i soci effettivi non di ruolo che non raggiungano il trattamento di cattedra, il contributo di cui sopra viene ridotto in misura proporzionale.

I soci effettivi in aspettativa per mandato politico o in disponibilità pagano l'intero contributo.

I soci effettivi in aspettativa per motivi di famiglia o sospesi dall'ufficio cessano di contribuire per tutta la durata dell'aspettativa o della sospensione e non hanno diritto all'assistenza, salvo quanto previsto per i congiunti in base al punto II lettera *b*) dell'articolo 6.

I soci effettivi cessati dal servizio con diritto a pensione corrispondono un contributo annuo pari a un decimo di quello previsto per i soci in servizio attivo.

Il contributo, da trattenersi mensilmente sullo stipendio o sulla pensione, sarà determinato dividendo per 12 il contributo annuo ed arrotondando secondo le norme in vigore.

I soci volontari corrispondono un contributo annuo pari ad un quinto di quello versato dai soci in servizio attivo.

Art. 13.

Sono organi dell'istituto:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il comitato di presidenza;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed è composto, oltre che dal presidente:

a) di un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;

b) di un funzionario del Ministero del tesoro;

c) di un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) di undici soci effettivi dell'istituto, di cui uno incaricato abilitato, uno insegnante tecnico-pratico, ed uno pensionato, designati dalla seconda sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione che li sceglierà entro elenchi forniti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei capi di istituto e dei docenti delle scuole secondarie, in proporzione al numero complessivo dei voti riportati da ciascuna organizzazione di docenti in occasione delle elezioni per la stessa seconda sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice-presidenti, da scegliersi tra i membri di cui alla lettera *d*).

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Al termine del quadriennio scadono anche i membri nominati nel corso del predetto periodo, in sostituzione di altri.

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione:

a) fissa le direttive di carattere generale concernenti l'attuazione delle finalità dell'istituto;

b) delibera, entro il mese di ottobre il bilancio di previsione ed entro il mese di aprile, il conto consuntivo;

c) delibera il regolamento organico del personale e il regolamento di amministrazione e contabilità;

d) delibera, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri, gli atti di straordinaria amministrazione;

e) provvede al conferimento dell'incarico di segretario generale e di quelli, in numero non superiore a due, di vice segretario generale, di norma mediante scelta tra i soci dell'istituto con le modalità previste dal regolamento organico di cui alla lettera *c*);

f) decide in ordine alla concessione delle provvidenze contemplate dalla presente legge;

g) delibera la misura dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato di presidenza e delle commissioni, quella della indennità per il presidente, i vice presidenti, i consiglieri e i soci comandati, di cui all'articolo 19, cui siano conferiti compiti e responsabilità a carattere continuativo, nonchè la misura del compenso annuo in favore dei componenti il collegio dei revisori dei conti;

h) svolge ogni altro compito ad esso demandato dalla presente legge e dal regolamento di cui al successivo articolo 21 ed adotta tutti i provvedimenti necessari per il retto e sollecito funzionamento dell'istituto e per il raggiungimento dei suoi fini.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b*) e *d*) sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*), da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e quelle di cui alla lettera *g*) sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

Per il trattamento economico a coloro cui siano conferiti gli incarichi di cui alla lettera *e*) si applicano le disposizioni dell'articolo 19 della presente legge.

Entro limiti di tempo, nella misura e secondo criteri di massima determinati dal consiglio mediante deliberazioni, con la maggioranza dei tre quarti dei membri, il consiglio stesso delegherà i compiti di cui alla lettera *f*) a speciali commissioni, costituite ognuna da cinque consiglieri, di cui uno scelto fra i membri indicati nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 14.

Art. 16.

Il presidente dell'istituto è nominato per la durata del consiglio di amministrazione in carica dal Ministro per la pubblica istruzione che lo sceglie entro una terna di nomi votati dai consiglieri dell'istituto stesso, nel corso della prima seduta del consiglio convocata e presieduta dal consigliere indicato nella lettera *a*) dell'articolo 14 della presente legge.

Non possono essere inclusi nella terna i consiglieri predetti.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il

comitato di presidenza, esercita le altre attribuzioni stabilite dalla presente legge e dai regolamenti e provvede agli atti di ordinaria amministrazione, che non siano esplicitamente riservati alla competenza del consiglio.

Il presidente può accordare acconti sulle sovvenzioni secondo i criteri e nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito da uno dei vice-presidenti.

Il presidente può delegare ai vice-presidenti determinate funzioni di sua competenza.

Le determinazioni di cui al primo e quarto comma del presente articolo vanno adottate con la maggioranza dei tre quarti dei componenti il consiglio.

Art. 17.

Il comitato di presidenza si compone del presidente e dei due vice-presidenti. Alle sedute del comitato partecipa, con voto consultivo, il segretario generale. Il consiglio, quando lo ritiene opportuno, può aggregare al comitato di presidenza altri due consiglieri.

Il comitato di presidenza:

a) sovraintende al funzionamento dell'istituto secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

b) esamina le questioni da sottoporre allo stesso consiglio e vigila sull'attuazione delle deliberazioni del predetto organo;

c) adotta nei casi di assoluta urgenza e di grave necessità provvedimenti nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella prima riunione successiva alla loro adozione.

Art. 18.

Il collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, è composto di tre membri, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministero del tesoro, uno designato dal Ministero della pubblica istruzione ed il terzo eletto dai soci effettivi, con procedura analoga e, di norma, contemporanea a quella prevista dall'articolo 14, lettera *d*).

I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Al termine del quadriennio decadono anchei membri nominati, in sostituzione di altri, nel corso del quadriennio stesso.

I revisori assistono alle sedute del consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio assiste anche alle sedute del comitato di presidenza.

Un revisore indicato dal collegio, può assistere alle sedute delle commissioni di cui all'articolo 15 ultimo comma.

Art. 19.

Il Ministero della pubblica istruzione, su richiesta del consiglio di amministrazione dell'istituto, può accordare l'esonero dell'obbligo del servizio ai soci componenti del comitato di presidenza e può porre a disposizione dell'istituto presidi o professori soci o anche propri impiegati nel limite massimo di uno ogni venticinquemila soci iscritti.

Il servizio prestato presso l'istituto dai presidi e dai professori è valutato come servizio scolastico.

Alla spesa per il personale di cui al primo comma provvede direttamente ed a proprio carico l'istituto.

L'istituto è altresì tenuto a versare allo Stato l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge a carico del personale e a carico dello Stato, nonchè un contributo determinato in ragione del 14 per cento dello stipendio e degli altri assegni pensionabili di cui fruisce il personale stesso, a titolo di rimborso dell'onere per il trattamento di quiescenza.

Art. 20.

Le somme di pertinenza dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » sono depositate in un conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti intestato all'istituto stesso. Per tali somme sono corrisposti gli interessi nella misura stabilita per i depositi volontari.

I titoli dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » sono custoditi gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti. L'istituto ne conserva l'amministrazione per quanto concerne il sorteggio e i relativi rimborsi che, su sua segnalazione, vengono dalla Cassa riscossi ed accreditati sul conto corrente di cui al comma precedente. Sullo stesso conto corrente la cassa accredita gli interessi riscossi sui titoli.

I contributi dei soci effettivi, riscossi a mezzo ritenuta sui loro emolumenti dagli uffici pagatori, nonchè i contributi dei soci volontari, quelli del Ministero della pubblica istruzione, di enti e privati, e qualsiasi altra eventuale entrata, affluiscono su appositi conti correnti postali, intestati all'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner », vincolati per prelievi a mezzo postagiro dall'istituto a favore del tesoriere centrale, quale cassiere della Cassa depositi e prestiti. Le somme, come sopra pervenute al tesoriere centrale, sono accreditate sul conto corrente di deposito che l'istituto intrattiene con la cassa.

Per provvedere alle erogazioni assistenziali ed alle spese, l'istituto effettua periodicamente prelevamenti di somme dal predetto conto corrente di deposito accreditandole all'istituto bancario incaricato del servizio di cassa in base ad apposita convenzione da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, sentito quello del tesoro. La Cassa depositi e prestiti provvederà altresì a dar corso alle richieste relative alle spese di straordinaria amministrazione, di cui all'articolo 15 lettera *d*).

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui al regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, numero 1058, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse.

Art. 21.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, sarà emanato il regolamento di esecuzione, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.

Nel regolamento vengono stabilite le norme concernenti le modalità di funzionamento degli organi indicati alle lettere *a*), *c*) e *d*) dell'articolo 13, nonchè delle commissioni di cui all'articolo 15 della presente legge.

Il regolamento detta, altresì, le norme per la trattenuta ed il versamento delle quote sociali e quelle per la concessione delle sovvenzioni e degli altri benefici.

Art. 22.

Il consiglio di amministrazione, nelle more della definizione dei regolamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 21, provvede con proprie deliberazioni approvate dal Ministro per la pubblica istruzione a tutte le determinazioni necessarie per l'attuazione della presente legge, ivi compreso l'adeguamento alla legge stessa delle attuali disposizioni relative al personale di ruolo, a quello comandato e ai membri degli organi deliberanti.

Art. 23.

Le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge avranno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della entrata in vigore della legge stessa.

Art. 24.

Fino al 1° ottobre 1976 il premio di uscita viene concesso anche ai soci che cessano dal servizio per limiti di età o per ragioni di salute, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 9, purchè siano iscritti all'istituto almeno dal 1° ottobre 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **371**.

Trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono, dopo almeno tre mesi di servizio di prima nomina, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni cinque, non rinnovabile, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del predetto servizio di prima nomina.

L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dagli interessati dopo la nomina ad ufficiale o, per la Marina, ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 2.

Gli ufficiali ammessi alla ferma di cui al precedente articolo possono chiedere di esserne prosciolti. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Il Ministro può disporre il proscioglimento dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Art. 3.

Al termine della ferma di cinque anni, in caso di proscioglimento per inabilità permanente al servizio incondizionato, ovvero in caso di proscioglimento volontario dopo aver compiuto almeno tre anni di servizio dalla data di decorrenza della ferma stessa, gli ufficiali di cui ai precedenti articoli hanno diritto ad un premio di lire 100.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma non compete agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Art. 4.

Per quanto non previsto dai precedenti articoli valgono, nei confronti degli ufficiali di complemento assoggettati alla ferma volontaria, le norme vigenti presso ciascuna Forza armata.

Restano ferme le disposizioni di cui alle leggi 21 maggio 1960, n. 556, e 21 febbraio 1963, n. 249, relative al reclutamento degli ufficiali piloti di complemento, rispettivamente, dell'Aeronautica e della Marina, nonchè quelle di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575.

Art. 5.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria di cui alla presente legge è fissato annualmente, per ciascuna forza armata, dalla legge di bilancio.

Per l'anno 1968 il numero massimo degli ufficiali di cui al precedente comma è stabilito in 2.000 unità per l'Esercito, in 400 unità per la Marina e in 1.300 unità per l'Aeronautica.

Art. 6.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano prestato, anche in più riprese, almeno cinque anni di servizio effettivo, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in detta posizione, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Gli ufficiali di cui al comma precedente appartenenti alle categorie della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio nel grado rivestito.

Nei confronti degli ufficiali predetti sono utili a pensione i servizi militari comunque resi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento, ove già non effettuato, della ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro ragguagliata agli stipendi percetti dagli interessati durante i periodi stessi. A detti ufficiali è estesa la disposizione dell'art. 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

Il Ministro può disporre il collocamento in congedo degli ufficiali di cui al presente articolo, anche prima del conseguimento del diritto a pensione, per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Gli ufficiali che siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente loro spettante, sono collocati in congedo, anche prima del conseguimento del diritto a pensione, e collocati nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Art. 7.

Gli ufficiali di complemento richiamati o trattenuti in servizio che alla data del 31 dicembre 1968 non si trovino nelle condizioni previste dal preccdelnte articolo possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere ammessi, senza concorso, alla ferma volontaria di cui all'art. 1; il periodo di servizio già prestato, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, è computato ai fini della ferma volontaria.

Gli ufficiali di complemento della Marina che alla data del 31 dicembre 1968, siano vincolati ad una delle rafferme previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, possono commutare tale rafferma nella ferma volontaria di cui all'art. 1, nel termine e alle condizioni stabiliti al comma precedente.

Art. 8.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutabile in lire 588 milioni e 800 mila per l'esercizio finanziario 1968, sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **372.**

Adeguamento del contributo statale nella spesa di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio della bonificazione pontina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato, previsto dall'art. 103 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per i lavori di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio della bonificazione pontina, è stabilito in lire 125 milioni, a decorrere dall'anno 1966.

Art. 2.

A titolo di assegnazione integrativa per l'anno 1966, viene concesso un contributo straordinario di lire 100 milioni.

Art. 3.

All'onere di lire 475 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, si fa fronte con una corrispondente riduzione al capitolo 5404 dello stato di previsione del Ministero della agricoltura e delle foreste, per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **373.**

Autorizzazione di ulteriore spesa per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli adempimenti di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, modificata ed integrata con le leggi 4 novembre 1963, n. 1465 e 3 dicembre 1964, n. 1259, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 miliardi.

La somma anzidetta sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 8 miliardi per ognuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 e di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1973.

Art. 2.

All'onere di lire 8 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1968 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — TAVIANI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **374**.

Programma di costruzioni e di opere per un importo di 100 miliardi di lire in conto della seconda fase del piano decennale autorizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare esecuzione ad un programma di costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi d'esercizio, delle linee e degli impianti della rete per l'importo di 100 miliardi in conto di quello di 700 miliardi previsto per la seconda fase del piano decennale di opere e costruzioni di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211.

Il suddetto importo di 100 miliardi sarà destinato:

a) per miliardi 50 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento del materiale rotabile;

b) per miliardi 50 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento degli impianti di armamento, degli altri impianti fissi e delle attrezzature di esercizio, con priorità per le opere già in fase di avanzata esecuzione, la cui produttività è legata al loro completamento.

Art. 2.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato, per la realizzazione del programma di cui all'articolo precedente, è autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza della somma indicata nell'articolo stesso, regolando i conseguenti pagamenti in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel Titolo II — Spese in conto capitale — del bilancio della stessa azienda, in ragione di:

lire 10 miliardi nell'esercizio 1969
lire 60 miliardi nell'esercizio 1970
lire 30 miliardi nell'esercizio 1971

Art. 3.

Il programma di costruzioni e opere di cui all'art. 1 sarà approvato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il programma può essere articolato in piani parziali, redatti distintamente per i due settori di cui all'ultimo comma dell'art. 1 e approvati nelle stesse forme di cui al precedente comma.

Le eventuali variazioni al programma saranno pure approvate nelle stesse forme.

Con la relazione concernente lo stato di avanzamento del piano decennale prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 27 aprile 1962, n. 211, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile darà comunicazione al Parlamento anche dello stato di avanzamento dell'esecuzione del programma oggetto della presente legge.

Art. 4.

I fondi occorrenti per il finanziamento della spesa di lire 100 miliardi saranno provveduti con mutui da contrarre secondo le norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 aprile 1962, n. 211.

Art. 5.

Le rate di ammortamento in conto capitale dei mutui da contrarre in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e saranno, pertanto, iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata della azienda ferroviaria.

Art. 6.

Le operazioni di mutuo di cui al precedente art. 4 e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni tributo, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Art. 7.

E' fatto obbligo all'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare una quota della spesa di cui all'art. 1, almeno fino alla concorrenza della somma di lire 40 miliardi, a costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi d'esercizio e degli impianti ferroviari dell'Italia meridionale e insulare.

A modifica di quanto disposto dall'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le costruzioni e le opere di cui all'art. 1, per un importo di almeno 40 miliardi, è riservata, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale e insulare che sono obbligati ad

acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti loro occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — SCALFARO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **375**.
Erogazione di contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle imprese titolari di concessioni governative di autoservizi di linea ordinari ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni, che non usufruiscono di altri interventi finanziari, sussidi o sovvenzioni a carico dello Stato, può essere accordato, per l'anno 1967, un contributo finanziario dello Stato in relazione alle percorrenze chilometriche effettuate dal 1° luglio 1967 ed alle condizioni economiche degli esercizi.

Il contributo potrà essere corrisposto fino al limite di lire venti per autobus/chilometro. Potrà però essere elevato fino al limite di lire quaranta per autobus/chilometro per le autolinee che importano notevoli spese di esercizio, o che si svolgono in zone montane, ovvero nei territori di cui alle leggi speciali per la industrializzazione delle zone depresse.

Art. 2.

I criteri e le modalità di erogazione dei contributi saranno stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il bilancio e della programmazione economica, tenendo conto delle risultanze dei conti di esercizio del complesso delle linee esercitate, in misura proporzionale alle passività ritenute ammissibili, escludendo la parte relativa alle linee concorrenti ai servizi di trasporto ad impianti fissi, sulla base della incidenza degli oneri dei trasporti di carattere sociale.

Le relative erogazioni saranno disposte con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in base al parere della commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui alla legge 14 giugno 1949, n. 410.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 4.

All'onere di 4 miliardi di lire, di cui all'articolo precedente, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **376**.
Modifiche alle norme sulla previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le norme sui trattamenti minimi stabiliti per le pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti a carico della assicurazione generale obbligatoria sono estese alle pensioni a carico del fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

I predetti minimi spettano anche se superino i 9/10 della retribuzione presa a base per il calcolo della pensione, ma non sono tuttavia dovuti quando il titolare della pensione goda di altro trattamento previdenziale diretto o di riversibilità, per cui fruisca di un importo complessivo mensile pari o superiore al minimo garantito dal primo comma del presente articolo; qualora detto importo sia inferiore, al titolare della pensione sarà corrisposta una integrazione pari alla differenza fra l'anzidetto trattamento minimo ed il complessivo trattamento di pensione spettante.

In caso di adeguamento delle pensioni per effetto dell'art. 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, i trattamenti minimi non sono suscettibili di variazione, qua-

lora risultino superiori alla pensione spettante in base ai periodi di iscrizione al fondo, adeguata ai sensi del citato articolo.

L'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è abrogato.

Art. 2.

Le pensioni in favore dei superstiti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate sulla base della disposizione di cui al precedente articolo con effetto dal 1° gennaio 1965 o dalla data di decorrenza della pensione, se successiva.

Art. 3.

L'articolo 15 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è sostituito dal seguente:

« La pensione indiretta o di riversibilità a carico del fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto spetta:

a) alla vedova dell'iscritto deceduto dopo il raggiungimento dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di invalidità. Se la morte dell'assicurato è avvenuta per causa di servizio, la vedova ha diritto alla pensione qualunque sia il numero degli anni di contribuzione;

b) alla vedova del pensionato, ancorchè il matrimonio sia posteriore alla data di decorrenza della pensione, purchè, in questo ultimo caso, il pensionato abbia contratto matrimonio in età inferiore ai 72 anni, siano trascorsi almeno due anni fra la data del matrimonio e quella della morte e tra i coniugi esista una differenza di età inferiore ai 20 anni.

Si prescinde dai requisiti dell'età del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di età fra i coniugi quando sia nata prole, anche postuma, o la morte sia avvenuta per causa di infortunio sul lavoro.

La pensione non spetta alla vedova di iscritto o di pensionato quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa.

Cessa il diritto a pensione per la vedova dell'iscritto o del pensionato che contragga nuovo matrimonio ».

Art. 4.

La vedova dell'iscritto o del pensionato, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, già esclusa dal pensionamento per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, ha diritto alla pensione secondo le norme dell'articolo 3 della presente legge, a condizione che non si sia verificato nei suoi confronti, fra la data di morte del dante causa e la data di entrata in vigore della presente legge, alcuno degli eventi che determinano la cessazione del diritto a pensione secondo il citato articolo 3.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, se la domanda è presentata entro un anno da quest'ultimo mese; diversamente la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Art. 5.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, in favore dei titolari di pensioni dirette liquidate con decorrenza compresa fra il 1° febbraio 1948 ed il 31 ottobre 1956 e dei titolari delle pensioni ai superstiti liquidate con la stessa decorrenza oppure derivanti da pensioni dirette aventi decorrenza compresa nello stesso periodo, è riconosciuta la computabilità, ai fini del calcolo della pensione, del controvalore in denaro della mensa e della indennità sostitutiva della medesima, istituite con l'accordo nazionale 19 febbraio 1948 per il personale dipendente dalle aziende ferrotramviarie e di navigazione interna.

L'importo da considerarsi ai fini anzidetti, in aggiunta alla voce retributiva di cui alla lettera *a*) dello articolo 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è convenzionalmente fissato nelle seguenti misure:

anno 1948	L. 6.600	annue
» 1949	» 6.900	»
» 1950	» 7.800	»
» 1951	» 8.400	»
» 1952	» 9.000	»
» 1953	» 11.500	»
» 1954	» 12.200	»
» 1955	» 12.200	»
» 1956	» 15.100	»

I titolari di pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1° giugno 1954 ed il 31 ottobre 1956, che abbiano già ottenuto il riconoscimento della pensionabilità degli emolumenti suddetti, per la quota corrispondente al 40 per cento del rispettivo ammontare, hanno diritto ad ottenere la pensionabilità dell'importo risultante dalla differenza fra gli importi previsti nel comma precedente e quello già computato.

Il riconoscimento del beneficio è effettuato a domanda da presentarsi, pena la decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 6.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, anteriormente alla data di iscrizione al fondo, abbia prestato alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione periodi di lavoro senza obbligo di iscrizione al fondo stesso, ma coperti da contribuzione nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, può riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, i periodi stessi per la loro durata complessiva.

La facoltà di riscatto prevista nel precedente comma è estesa anche al personale che abbia prestato servizio alle dipendenze di aziende esercenti rifornimento, manutenzione e ricovero di automezzi adibiti a pubblici servizi di trasporto, semprechè provenga da azienda alla quale siano state estese, per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Per ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio di cui ai precedenti commi, gli interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in costanza del rapporto di lavoro, corredandola dei documenti richiesti dall'istituto medesimo.

Il riscatto dei periodi di servizio indicati al primo comma del presente articolo può essere chiesto, in costanza del rapporto di lavoro, anche dal personale che sarà iscritto al fondo posteriormente alla data di en-

trata in vigore della presente legge, purchè siano decorsi due anni dalla data di iscrizione. La domanda corredata dei documenti richiesti dall'INPS deve essere presentata allo stesso istituto entro un anno dalla scadenza del biennio di iscrizione.

Gli agenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge i quali, anteriormente alla data di iscrizione, abbiano prestato altri periodi di lavoro alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto con obbligo di contribuzione al fondo stesso, possono ottenere il riconoscimento anche se la precedente posizione assicurativa, a seguito di esonero dal servizio, sia stata o debba essere eliminata in applicazione delle norme sulla previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo.

La facoltà di riscatto è concessa anche al personale che sarà iscritto al fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che chieda il riconoscimento di periodi di servizio per i quali la posizione assicurativa, già costituita presso il fondo stesso, sia stata, a seguito di esonero, eliminata ai sensi delle disposizioni accennate nel precedente quinto comma.

Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel precedente comma quarto.

Gli interessati, per ottenere i riconoscimenti previdenziali previsti dal presente articolo, devono versare, in unica soluzione, entro un anno dalla data in cui l'istituto ne ha loro notificato l'importo, una somma pari alla differenza tra la riserva matematica calcolata con riferimento all'età dell'agente al momento della domanda e alla maggior quota della pensione complessiva a carico del fondo che verrà acquisita dal lavoratore per effetto del riconoscimento stesso, e la riserva matematica relativa alla pensione supplementare adeguata corrispondente ai contributi obbligatori versati nel periodo che si vuole riscattare.

Le posizioni assicurative costituite in favore degli interessati nell'assicurazione generale obbligatoria durante i periodi riscattati sono annullate e la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria accredita il fondo della riserva matematica relativa alla pensione supplementare adeguata, corrispondente ai contributi obbligatori versati nel periodo riscattato.

Le suddette riserve sono determinate applicando le tariffe fissate con il decreto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Non è consentito il riscatto di periodi che abbiano già dato luogo a liquidazione di altra pensione.

L'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è abrogato.

Art. 7.

L'articolo 28 del regolamento allegato *A*) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, già modificato dall'articolo 1 della legge 1° agosto 1941, n. 1063, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro, all'agente che rimanga in servizio anche se adibito ad altre mansioni viene conservato lo stipendio o paga che percepiva prima dell'infortunio.

La rendita di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è corrisposta direttamente all'agente infortunato nella misura spettantegli in relazione alla invalidità permanente e dalla data in cui ha subìto l'infortunio ».

La disposizione di cui al presente articolo ha effetto dal 1° luglio 1969.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — TAVIANI — COLOMBO — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1968.

Composizione del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;

Vista la legge 22 dicembre 1959, n. 1101;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato i signori:

Valsecchi dott. Athos, senatore, Sottosegretario di Stato per le finanze;

Barra Caracciolo dott. Alfonso, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Stammati prof. Gaetano, ragioniere generale dello Stato;

Arias avv. Cesare, vice avvocato generale dello Stato;

Milano dott. Armando, ff. direttore generale dei monopoli di Stato;

Lintas dott. Luigi, direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Biagini dott. Giacomo, direttore centrale per i servizi delle coltivazioni tabacchi;

Gualdi dott. Giuseppe, direttore centrale per i servizi dei sali e del chinino;

Benincasa dott. Luigi, direttore centrale per i servizi degli affari generali e del personale;

Sinisi dott. Mario, direttore centrale per i servizi amministrativi e contabili;

Patrioli dott. ing. Carlo, direttore centrale per i servizi delle manifatture tabacchi;

Trivelloni dott. Mario, direttore centrale per i servizi di distribuzione e vendita;

Perfetti dott. Alvaro, Gazzero comm. Filippo e De Angelis dott. Filiberto, esperti;

Castaldo Sergio, Palamara rag. Rosario e Pierro Domenico, rappresentanti del personale.

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione resta in carica per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 144

(3441)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 1968.

Sostituzione di un membro della commissione prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39, concernente l'istituzione di diritti antidumping e di diritti compensativi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 21 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1963, n. 191, concernente la costituzione della commissione prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39;

Vista la lettera del Ministero del tesoro n. 165046 del 28 dicembre 1967, con la quale viene designato il dottor Ludovico Nuvoloni, nuovo direttore generale del tesoro, a far parte della predetta commissione in sostituzione del prof. Gaetano Stammati, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Ludovico Nuvoloni è chiamato a far parte della commissione di cui in narrativa, in qualità di membro effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del prof. Gaetano Stammati, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1968

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1968
Registro n. 2, foglio n. 125

(3233)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Costituzione della commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della « Stella al merito del lavoro ».

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 della legge 1° maggio 1967, n. 316, che istituisce una commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della « Stella al merito del lavoro »;

Viste le designazioni delle amministrazioni statali e delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Articolo unico

La commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della « Stella al merito del lavoro », è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un suo delegato ed è così composta:

Il presidente della Federazione nazionale dei maestri del lavoro d'Italia o un suo delegato;

il presidente dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani di azienda o un suo delegato;

Luciani dott. Antonio, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Valle dott. Antonio, designato dal Ministero degli affari esteri;

Vitale dott. Ferdinando, designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Porta dott. Enzo, designato dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

Campanella prof. Domenico, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bonazzi Rino, Ruggeri Giorgio, Vesentini Alfonso, Matricardi Bruno, Pierucci Giulio e Ciabattini avv. Raffaele, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti di azienda designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria;

Milella dott. Giacomo, Garufi Carmelo, Savini dottor Paolo e Stoppani dott. Giovanni, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e della agricoltura designati dalle rispettive organizzazioni di categoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1968

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1968
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 128

(3105)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1968.

Nomina del segretario del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840, e successive modificazioni;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina del segretario del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

L'ispettore generale amministrativo dott. Armando Buonocore è nominato segretario del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1968
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 145

(3442)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIII Mostra nazionale radio televisione », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIII Mostra nazionale radio televisione », che avrà luogo a Milano dal 1° all'8 settembre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 marzo 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(3097)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1968.

Constatazione dello stato di grave crisi nel mercato delle arance dolci.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità agli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge n. 80 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 267;

Visto il decreto-legge n. 81 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 268;

Visto il regolamento n. 841/67, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 14 novembre 1967, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per le arance dolci per la compagna 1967-68;

Visto il regolamento n. 925/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 29 novembre 1967, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le arance dolci dal regolamento n. 841/67 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 926/67 adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 29 novembre 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le arance dolci;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1967 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1967-68, il prezzo di acquisto delle arance dolci che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave;

Considerato che le quotazioni delle arance dolci di varietà « Sanguinello » — categoria di qualità I — calibro 67/81 mm., sul mercato rappresentativo alla produzione di Siracusa sono risultate, nei giorni 1, 2 e 3 aprile 1968, inferiori al prezzo di acquisto stabilito per il mese predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' accertata l'esistenza di una situazione di grave crisi di mercato per le arance dolci.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è autorizzata ad effettuare acquisti di arance dolci ai prezzi stabiliti dal decreto ministeriale 1° dicembre 1967.

Roma, addì 4 aprile 1968

Il Ministro: RESTIVO

(3514)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Malvasia di Casorzo d'Asti ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Malvasia di Casorzo d'Asti » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Malvasia di Casorzo d'Asti »

Art. 1.

Le denominazione d'origine controllata « Malvasia di Casorzo d'Asti » è riservata al vino rosso o rosato che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Malvasia di Casorzo d'Asti » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno: Malvasia di Casorzo.

E' ammessa la presenza di uve provenienti dai tradizionali vitigni piemontesi: Freisa, Grignolino, Barbera; presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 % del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Malvasia di Casorzo d'Asti » comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Casorzo, Vignale Monferrato, Altavilla, Ottiglio, Grazzano Badoglio ed Olivola.

Tale zona è così delimitata:

da nord verso sud, parallelo 87,70, presso la « C » di Cascina Volverio, si segue il confine del territorio di Casorzo per circa 500 mt. (meridiano 47,4) e si risale verso nord ovest percorrendo la campestre che passa nei pressi della Cascina Polanello (q. 216) e Conceria. Arrivati all'ultima casa dell'abitato di Grazzano Badoglio (q. 289) si scende verso sud costeggiando la campestre nei pressi del Cimitero di Grazzano Badoglio e si arriva sino all'incrocio della strada provinciale Grazzano Badoglio-Casorzo. Si prosegue verso ovest sino a q. 210 imboccando così la campestre fondo valle che scende verso sud toccando la Cascina Orto di Gueiso. Sempre seguendo la campestre che passa tra la Cascina Minoglio (q. 213) e Cascina Valara (q. 215), si prosegue verso sud. All'incrocio della strada Grana-Casorzo, la si segue sino al limite del confine sud del comune di Casorzo, si prosegue lungo la linea dello stesso sino al confine della provincia di Alessandria (parallelo 83,45). Si devia verso est seguendo la carreggiata che porta a quota mt. 239, per poi risalire lungo la strada provinciale Casorzo-Altavilla verso nord per circa 250 metri. Si devia verso nord-est seguendo la carreggiata che tocca quota 191, e passa presso la Cascina Protochioso, si taglia così la provinciale Casorzo-Vignale. Indi si risale verso nord passando ad est di Cascina Morneto e Cascina Guera (q. 175). Dopo un leggero arco ad est-nord-ovest, passando vivino al « 2 » di quota 200, si devia verso ovest seguendo parallelamente il torrente Rotaldo. Lo si incontra e, continuando la stessa linea del Rotaldo, si imbocca la strada Fornace-Fons Salera percorrendola per circa 250 metri sino all'incrocio della strada Ottiglio-Casorzo, che si segue per circa 375 metri. Si devia verso ovest secondo la linea del torrente Rotaldo, si passa a nord della Cascina Volverio, e così arrivando al punto di partenza.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche di pregio.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti e posti preminentemente in terreni argilloso-calcarei, esclusi quelli di fondo valle, o pianeggianti o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura ed in particolare l'incisione anulare.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Malvasia di Casorzo d'Asti » non deve essere superiore ai q.li 110 per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % per il vino « Malvasia di Casorzo d'Asti ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Asti e di Alessandria.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino di cui all'art. 1 una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tra cui in particolare:

parziale fermentazione dell'uva ammostata senza graspi fino a trasformazione in alcool di circa 1/3 del valore iniziale in zucchero;

la parziale fermentazione di cui sopra avverrà in bianco per il prodotto destinato al « Malvasia di Casorzo d'Asti » rosato al fine di ottenere il caratteristico colore rosato;

decantazione del mosto dalla massa fecciosa e torchiatura;

filtrazione del vino con conseguente aggiunte di gelatina ed altri chiarificanti ammessi;

stabilità del vino ottenuta mediante ripetute rifermentazioni lente, filtrazioni, centrifugazioni, refrigerazioni, che devono essere tempestivamente e ripetutamente effettuati durante tutto il periodo di conservazione e quindi fino all'imbottigliamento.

Art. 6.

Il vino « Malvasia di Casorzo d'Asti » all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosso rubino a cerasuolo (rosato);

odore: aroma caratteristico e fragrante della Malvasia di Casorzo;

sapore: dolce, leggermente aromatico, caratteristico;

gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5 di cui ancora da svolgere non meno di 1/3 degli zuccheri riduttori totali;

acidità totale: da 5 a 8 per mille;

estratto secco netto: da 15 a 24 per mille.

Art. 7.

Il vino « Malvasia di Casorzo d'Asti » messo in commercio in bottiglie ed in altri recipienti chiusi fino a 5 litri può presentarsi più o meno frizzante, caratteristica ottenuta con la rifermentazione entro lo stesso recipiente o con rifermentazione in autoclave.

Art. 8.

La denominazione di origine controllata « Malvasia di Casorzo d'Asti » può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative di preparazione degli spumanti.

Il vino « Malvasia di Casorzo d'Asti » spumante deve essere immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva non inferiore a 11 e la sua preparazione deve avvenire nelle province di Asti e di Alessandria.

Art. 9.

E' vietato usare insieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « sedezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 10.

Fino al compimento di 6 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con una presenza di vitigni diversi dalla Malvasia di Casorzo di cui all'art. 2, di un ulteriore 10% da quella ammessa nello stesso articolo.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 11

Per il vino di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato nei recipienti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti sigillati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello confezionato secondo quanto è indicato al comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(3150)

Delimitazione di zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'ente di sviluppo in Campania.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro in data 20 gennaio 1968, n. 15286, la zona di valorizzazione affidata all'ente di sviluppo in Campania, è estesa al territorio della provincia di Napoli ed al territorio della provincia di Salerno non compresi nella delimitazione di cui al decreto 3 dicembre 1965, n. 19512.

(3106)

Delimitazione di zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'ente di sviluppo nell'Umbria

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro in data 16 gennaio 1968, n. 15215, è stata delimitata, ai sensi dell'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, la zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'ente di sviluppo nell'Umbria.

La zona comprende il territorio delle province di Perugia e di Terni.

(3108)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1968, registro n. 2 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 220, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto in data 21 gennaio 1966 del sig. La Torre Carlo, avverso il mancato inquadramento tra gli operai permanenti dello Stato, ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(3146)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Intervento di mercato per i cavolfiori

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sull'istituzione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visti i regolamenti C.E.E. n. 23 del 4 aprile 1962, n. 99, del 7 luglio 1965, n. 158 e n. 159 del 25 ottobre 1966, n. 211 del 14 dicembre 1966 e n. 165 del 26 giugno 1967, sulla organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, sull'attuazione degli interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli previsti dai citati regolamenti C.E.E.;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 268, sull'organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 4 aprile 1968 con il quale è stata dichiarata l'esistenza di una situazione di crisi grave di mercato per i cavolfiori, ai fini dell'intervento dell'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80;

Visti i regolamenti C.E.E. n. 89 del 2 maggio 1967 e n. 94 del 10 maggio 1967, sul prezzo di base e sul prezzo di acquisto dei cavolfiori per la campagna 1967-68, nonchè sui coefficienti di adattamento da applicare a tale prezzo di acquisto;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 18 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 297 del 28 novembre 1967, che stibilisce il prezzo di acquisto dei cavolfiori per la campagna di commercializzazione 1967-68 in caso di crisi grave;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 16 febbraio 1968, con il quale gli enti di sviluppo in agricoltura sono stati autorizzati ad assumere dall'A.I.M.A. il compimento delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei prodotti agricoli;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere con urgenza per l'attuazione dell'intervento nel mercato dei cavolfiori ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento C.E.E. n. 159/66, stabilendo le condizioni e modalità dell'intervento;

Considerato che a tale fine ricorrono le condizioni per procedere all'affidamento del servizio ad enti di sviluppo e consorzi o loro organizzazioni, ai sensi dell'art. 12 secondo comma della legge 13 maggio 1966, n. 303, non risultando effettuata, allo stato, alcuna iscrizione nell'albo dei soggetti riconosciuti idonei allo espletamento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei prodotti ortofrutticoli;

Nell'adunanza del 4 aprile 1968;

Ha deliberato:

Per l'intervento dell'A.I.M.A. nel mercato dei cavolfiori durante il periodo di esistenza della crisi di mercato per tale prodotto, dichiarata con il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste citato in premessa, si procede nei seguenti sensi:

1) il compimento delle operazioni esecutive di intervento previste all'art. 7 del regolamento C.E.E. n. 159 del 25 ottobre 1966 è affidato dall'A.I.M.A. ai seguenti enti:

Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, per il territorio della provincia di Pisa;

Federazione italiana dei consorzi agrari, per le provincie di Pesaro e Ancona.

L'ente assuntore provvede alla istituzione e gestione, nel territorio rispettivamente assegnato, di centri di intervento, ai quali possono essere offerti in vendita i cavolfiori e dei quali l'ente medesimo darà notizia al pubblico mediante manifesti murali ed avvisi di stampa.

Con apposita convenzione tra l'A.I.M.A. ed i singoli enti assuntori saranno regolati i rapporti tra le parti per l'affidamento e l'esecuzione del servizio d'intervento;

2) l'ente assuntore è tenuto ad acquistare al prezzo di acquisto stabilito con il decreto ministeriale 18 novembre 1967, citato in premessa, tutti i cavolfiori che gli vengano offerti in vendita nei propri centri di intervento con dichiarazione scritta, a condizione che la merce offerta sia di produzione comunitaria e rientri nelle categorie di qualità stabilite per i cavolfiori con i

regolamenti C.E.E. n. 23/62, 159/66 e 211/66, riportate nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 15 maggio 1967.

I cavolfiori offerti in vendita all'intervento debbono essere consegnati, a cura del venditore, al magazzino di raccolta del centro di intervento. La data di presa in consegna della merce da parte dell'Ente assuntore è convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo, in relazione alle capacità ricettive dei magazzini di raccolta ed alle possibilità di compimento delle operazioni di accertamento sul prodotto, previste al successivo punto 3);

3) all'atto della consegna al magazzino di ricevimento dei centro di intervento, la categoria di qualità dei cavolfiori offerti in vendita all'ente assuntore è accertata da apposita commissione tecnica composta da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione, da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e da un funzionario dell'istituto nazionale per il commercio estero oppure, nel caso di indisponibilità di un funzionario di detto istituto, da altro funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che si pronuncia sull'ammissibilità della vendita all'intervento e stabilisce, in caso affermativo, i coefficienti di adattamento da apportare al prezzo d'acquisto, in conformità del regolamento C.E.E. n. 94 del 10 maggio 1967.

Sulla base del giudizio espresso dalla commissione e subordinanatamente al rilascio da parte dell'offerente di dichiarazione scritta che il prodotto è di origine comunitaria, con l'indicazione dellla provenienza, l'ente assuntore emette bolletta di acquisto, nella quale devono risultare: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, l'intestatario venditore, la quantità e la categoria di qualità del prodotto stesso ed il prezzo applicato. Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli direttamente dall'ente assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento;

4) il prezzo d'acquisto è riferito a prodotto consegnato su veicolo del venditore franco porta magazzino del centro di micivento,

5) alla destinazione dei cavolfiori acquistati provvede lo stesso ente assuntore in conformità delle prescrizioni stabilite all'art. 1 del regolamento C.E.E. n. 165 del 26 giugno 1967 e delle istruzioni dell'A.I.M.A.

La cessione gratuita ad opere di beneficenza e fondazioni di carità o a persone riconosciute dalla legislazione italiana come aventi diritto alla pubblica assistenza e effettuata dall'ente assuntore secondo le segnalazioni dei prefetti e nei limiti da loro indicati caso per caso;

6) l'ente assuntore deve provvedere a procurarsi direttamente i mezzi finanziari occorrenti per il pagamento del prezzo ai venditori e per ogni altro onere e spese inerenti al servizio, comprese le spese generali e quelle di organizzazione e di funzionamento del servizio medesimo;

7) il servizio d'intervento di cui alla presente deliberazione cessera alla data in cui l'A.I.M.A. comunicherà all'ente assuntore la declaratoria ministeriale di cessazione della situazione di crisi grave, di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1968

Il presidente: RESTIVO

(3511)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo, è stato respinto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 20 gennaio 1967 dal sig. De Carolis Giuseppe, agente di esercizio di 3ª classe nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il provvedimento del 18 maggio 1966 del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con cui era stato rigettato il ricorso gerarchico dal medesimo proposto avverso il giudizio complessivo di « distinto » attribuitogli per l'anno 1965.

(3269)

MINISTERO DEL LAVODO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro « Serenissima », con sede in Verona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 marzo 1968, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro « Serenissima », con sede in Verona, costituita in data 25 aprile 1949 per atto del notaio dott. Alessandro Valdettaro.

Dalla data del decreto, il rag. Mario Andreone è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società per un perido di sei mesi.

(3111)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di un progetto di variante in ampliamento al piano di ricostruzione di Isernia

Con decreto ministeriale 27 marzo 1968, n. 139, respinte le opposizioni presentate, e con lo stralcio di cui alle premesse, è stato approvato un progetto di variante in ampliamento al piano di ricostruzione di Isernia relativa alla zona a destra della zona ferroviaria, nella direttrice nord-sul, vistato in una planimetria in scala 1:2000.

(3196)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Parma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1968, il comune di Parma viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 86.022.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3381)

Autorizzazione al comune di Valledolmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1968, il comune di Valledolmo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.567.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3382)

Autorizzazione al comune di Acate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1968, il comune di Acate (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.860.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3383)

Autorizzazione al comune di Cesinali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Cesinali (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.461.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3385)

Autorizzazione al comune di Isole Tremiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1968, il comune di Isole Tremiti (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3386)

Autorizzazione al comune di Militello in Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1968, il comune di Militello in Val di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.939.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3388)

Autorizzazione al comune di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Catania viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 11.012.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3344)

Autorizzazione al comune di Linguaglossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Linguaglossa (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.921.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3345)

Autorizzazione al comune di Mineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Mineo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.315.813, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3346)

Autorizzazione al comune di Piedimonte Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Piedimonte Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.224.052, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3347)

Autorizzazione al comune di Ramacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Ramacca (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.633.427, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3348)

Autorizzazione al comune di San Cono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di San Cono (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.319.859, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3349)

Autorizzazione al comune di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Villamagna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.560.763, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3350)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo Monterotaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.144.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3352)

Autorizzazione al comune di Calciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Calciano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.030.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3351)

Autorizzazione al comune di Colobraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Colobraro (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.301.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3353)

Autorizzazione al comune di Melfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Melfi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 343.937.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3355)

Autorizzazione al comune di Guardavalle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Guardavalle (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.214.884, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3354)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione sanitaria allo smercio in bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale « Varanina »

Con decreto n. 954 del 30 marzo 1968 la società per azioni Fonti Varano dei Marchesi, con sede in Medesano, frazione Varano Marchesi (Parma) è autorizzata alla libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Varanina » che sgorga dalle sorgenti Varano dei Marchesi in territorio del comune di Medesano.

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, contrassegnati da etichette di forma rettangolare, stampate su carta bianca a fondo verde pallido, delle dimensioni rispettivamente di cm. 15,8 × cm. 10,5 per i recipienti da un litro e di cm. 13 × cm. 8,5 per quelli da 1/2 e 1/4 di litro, suddivise in tre riquadri.

Su tali etichette resteranno invariati i disegni del riquadro centrale e le diciture del riquadro di destra riportate nel decreto ACIS n. 556 del 12 luglio 1951.

Nel riquadro di sinistra figurerà, in alto, la nuova analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 8 marzo 1968 dalla prof. Carla Bertoglio-Riolo dell'istituto di chimica generale ed inorganica dell'Università di Pavia, ed in basso, il giudizio di purezza batteriologica formulato, in data 1° marzo 1968, dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si leggerà: « Acqua minerale naturale » (in colore verde) « Ottima da tavola batteriologicamente pura » (in caratteri neri) « Varanina » (in caratteri rossi) « Sorga in frazione Varano dei Marchesi comune Medesano prov. Parma » « bicarbonato alcalino terrosa » « antiurica anticatarrale » (in caratteri neri). In fondo gli estremi del presente decreto.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il citato decreto ACIS del 12 luglio 1951.

(3197)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1968, registro n. 1 Istituti di previdenza, foglio n. 332, è stato respinto, siccome infondato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 3 marzo 1964 dal dott. Nisi Gino, pensionato della cassa per le pensioni ai sanitari, contro il provvedimento del Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, in data 4 settembre 1963, essendo stato legittimamente applicato nei suoi confronti l'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, modificato dall'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, che stabilisce il divieto della cumulabilità del trattamento di pensione — per la parte eccedente le L. 60.000 mensili — con il trattamento di attività di servizio.

(3016)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

Corso dei cambi dell'11 aprile 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,50	624,65	624,73	624,71	624,70	—	624,70	624,71	624,50	624,62
$ Can.	577,75	578 —	577,75	578 —	577,80	—	578,10	578 —	577,75	577,80
Fr. Sv.	144,01	143,99	143,99	144 —	143,95	—	144 —	144 —	144,01	144 —
Kr. D.	83,82	83,83	83,88	83,83	83,80	—	83,80	83,83	83,82	83,82
Kr. N.	87,46	87,47	87,51	87,46	87,40	—	87,44	87,46	87,46	87,46
Kr. Sv.	120,83	120,79	120,84	121 —	120,80	—	120,835	121 —	120,83	120,82
Fol.	172,62	172,53	172,55	172,55	172,50	—	172,57	172,55	172,62	172,55
Fr. B.	12,55	12,563	12,57	12,5640	12,155	—	12,564	12,5640	12,55	12,56
Franco francese	126,95	126,92	126,98	126,955	126,90	—	126,97	126,955	126,95	126,90
Lst.	1501,20	1500,10	1500,90	1500,50	1500,25	—	1500,35	1500,60	1501,20	1500 —
Dm. occ.	156,79	156,80	156,78	156,825	156,65	—	156,81	156,825	156,79	156,78
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,18	24,18	24,17	—	24,17625	24,18	24,17	24,17
Escudo Port.	21,83	21,83	21,88	21,8275	21,80	—	21,83	21,8275	21,82	21,82
Peseta Sp.	8,96	8,97	8,97	8,9650	8,90	—	8,963	8,9650	8,96	8,96

Media dei titoli dell'11 aprile 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	98,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 aprile 1968

Valuta	Cambio medio
1 Dollaro USA	624,705
1 Dollaro canadese	578,05
1 Franco svizzero	144 —
1 Corona danese	83,835
1 Corona norvegese	87,45
1 Corona svedese	120,917
1 Fiorino olandese	172,56
1 Franco belga	12,564
1 Franco francese	126,962
1 Lira sterlina	1500,425
1 Marco germanico	156,817
1 Scellino austriaco	24,178
1 Escudo Port.	21,829
1 Peseta Sp.	8,964

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a cinquantaquattro posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 33, relativo al riordinamento del personale di pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, sulla riforma dell'ordinamento organico dei funzionari dell'amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo « A »;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che, in base ai tempi di espletamento del 1° corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente, presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il quale verrà a concludersi, con le sessioni finali d'esame, nel 1968, non trova pratica possibilità di attuazione, nel presente concorso, la limitata deroga, al requisito del prescritto titolo di studio, di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono in atto vacanti 117 posti e che, di essi 71 risultano già messi a concorso con decreto ministeriale 23 settembre 1967, tuttora in espletamento, per cui, in effetti, sono disponibili alla data odierna 46 posti;

Considerato che altri 8 se ne renderanno disponibili entro il periodo dei sei mesi successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di cinquantaquattro posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti cinquantaquattro posti:

A) 13 sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, e fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.

La predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto alle altre riserve di posti previste da leggi speciali.

B) 5 sono riservati a favore dei candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie di cui all'art. 10.

I posti riservati che non venissero coperti, saranno conferiti agli altri candidati risultanti idonei.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) avere conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica.

Non sono ammessi altri titoli di studio;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) avere l'idoneità psico-fisica all'impiego continuativo ed incondizionato nei servizi di istituto; non potranno essere, in ogni caso, giudicati idonei gli aspiranti di statura inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro);

G) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva.

Art. 3.

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *B*), è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1958), n. 364);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5, in relazione all'art. 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404: il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7), nonchè per le categorie ad essi assimilate; e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, artt. 2 e 9; e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, artt. 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539, e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, artt. 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per i mutilati ed invalidi del cessato impero austro-ungarico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 131);

o) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni; non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª: nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè, infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge medesima); nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966 n 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10 che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 art. 2.

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi neanche coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato dal Ministro.

I candidati che avranno superato le prove orali del concorso, saranno sottoposti a visita medica e psicotecnica, in Roma, da parte di una commissione medica, composta da ufficiali medici di polizia e costituita con decreto ministeriale.

Le pronunzie della commissione costituiranno giudizio definitivo sulla idoneità psico-fisica all'impiego dei candidati.

I candidati che lo desiderino, potranno richiedere di essere sottoposti prima delle prove scritte alla suddetta visita.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto delle amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale di pubblica sicurezza, redatte su carta da bollo, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente allo stesso Ministero dello interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale di pubblica sicurezza, entro il termine perentorio di giorni novanta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dal precedente art. 3, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con indicazione dell'università o istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza; nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito stesso, ove si consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dal candidato per la prova obbligatoria, e inoltre dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candidato intenda eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere: francese, inglese o tedesco, diverse da quella scelta come obbligatoria).

I candidati che aspirano a concorrere anche ai 5 posti riservati di cui all'art. 1, lettera *B*), del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati che desiderino essere sottoposti preventivamente alla prevista visita medica e psico-tecnica, dovranno fare espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso e saranno, a tal fine, invitati a presentarsi, in Roma, per essere sottoposti alla visita stessa, entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante, o da un cancelliere o dal funzionario che si riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato la prova orale, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale di pubblica sicurezza, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego. A tal fine, i concorrenti collocati utilmente nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale di pubblica sicurezza), nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio o copia autenticata rilasciata da notaio in carta da bollo, ovvero il documenti rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma o l'attestazione che il diploma stesso è in corso di compilazione.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento stesso o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato, in bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato, in bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del

requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè gli appartenenti al Corpo delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi, produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante tale loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre su carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

Art. 9.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 7, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 8 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 10.

Le prove di esame sono le seguenti:

Prove scritte;

1) diritto penale (parte generale) e procedura penale;

2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);

3) diritto costituzionale ed amministrativo.

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) economia politica e scienza delle finanze;

3) diritto del lavoro;

4) elementi di diritto internazionale pubblico e di diritto della navigazione;

5) legislazione fondamentale amministrativa con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza (testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità);

6) medicina legale;

7) nozioni di statistica;

8) una lingua straniera (francese, inglese o tedesco) a scelta del candidato, che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese e dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) telegrafia;

3) fotografia;

4) lingue straniere (francese, inglese e tedesco) diverse da quella prescelta come obbligatoria.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano la prova facoltativa in lingue straniere diverse da quella scelta come obbligatoria e dimostrino di saperle parlare e scrivere correntemente può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente le prove facoltative di stenografia, telegrafia e fotografia può essere attribuito un maggior punteggio fino a 1,66 cinquantesimi per ciascuna di dette materie.

I punti per le prove facoltative sono attribuiti semprechè i candidati abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulle prove facoltative, alla commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto per ciascuna prova, con voto consultivo.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 12.

La graduatoria di merito del concorso sarà formulata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con la riserva di posti prevista dall'art. 1 del presente decreto, nonchè quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale della Amministrazione della pubblica sicurezza.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Il direttore della divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1968

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1968
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 202

ALLEGATO

(Modello della domanda, in carta bollata)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale
ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . a . . . e residente in . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di cinquantaquattro posti di vice commissario nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . .;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso della laurea in . . . . conseguita presso . . in data . .;

5) di essere nei riguardi degli obblighi militari, in posizione di . .;

6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . . .;

7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritto ad alcun partito politico;

9) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente recapito

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Con osservanza.

. . . . addì . . . .

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale
. . .

Autentica della firma
. . . . . .

N.B. — A) Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, devono indicare in base a quali titoli, previsti dall'art. 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

B) Gli aspiranti che siano impiegati della carriera di concetto dell'amministrazione statale con la qualifica di segretario aggiunto o equiparata devono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere, inoltre, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

D) Gli aspiranti che intendano concorrere ai cinque posti riservati di cui all'art. 1, lettera *B*), del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

E) Gli aspiranti dovranno fare esplicita richiesta delle singole prove di esame facoltative che intendano eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere - francese, inglese o tedesca - diverse da quella scelta come obbligatoria).

F) Gli aspiranti che desiderino essere sottoposti preventivamente alla visita medica e psicotecnica prevista dall'art. 4 del bando di concorso, dovranno farne espressa richiesta nella domanda.

(3343)

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1967, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Spasiano dott Sergio, prefetto di prima classe, direttore generale degli affari generali e personale.

Componenti:

Marsilia dott. Giuseppe, vice prefetto in servizio al Ministero;

Aragona dott. Vincenzo, ispettore generale di ragioneria in servizio al Ministero;

Manelli prof. Saulo, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Neri prof. Giuseppe, ordinario di ragioneria presso l'istituto tecnico commerciale « L. Da Vinci » di Roma.

Il consigliere di prima classe dott. Giuseppe Mazzitello, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta saranno corrisposti i cmopensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1968.

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1968
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 144

(3126)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a ottantaquattro posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel n. 1 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 1°-31 gennaio 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1968, registro n. 2 Interno, foglio n. 129, che approva la graduatoria di merito delle idonee, nonchè quella delle vincitrici, nel concorso per esami a ottantaquattro posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1966, modificato — con conseguente riapertura dei termini — dal decreto ministeriale 5 gennaio 1967.

(3360)

MINISTERO DELLA DIFESA

Prova scritta del concorso per titoli ed esami per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario militare.

Il Ministero della difesa comunica che il giorno 29 aprile 1968, alle ore 8,30, avrà luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 16 settembre 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 28 dicembre 1967) per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario militare.

(3521)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Conferma nell'incarico di un membro della commissione esaminatrice del Compartimento di Trieste per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, a successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12818, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51, bilancio trasporti, foglio n. 267, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli, a complessivi 800 posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 168/P.2.1.1. in data 8 dicembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

il segretario tecnico superiore di prima classe Zorzetti p. e. Guido, collocato a riposo in data 7 dicembre 1967, viene confermato nell'incarico di membro della commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse per il Compartimento di Trieste.

Roma, addì 11 marzo 1968

Il direttore generale: SANTONI-RUGIU

(3168)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a settecentoquattro posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Il supplemento straordinario n. 8 del Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1968 del Ministero delle finanze ha pubblicato in data 30 marzo 1968 il decreto ministeriale 13 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1968, registro n. 7, foglio n. 43, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a settecentoquattro posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette indetto con decreto ministeriale 14 aprile 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 20 luglio 1964.

(3362)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina in prova dei vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 9, settembre 1967, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 1° agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1967, registro n. 8 Sanità, foglio n. 82, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova i vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1966.

(3166)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro.

Le prove scritte di esame del concorso a venticinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a periti tecnici industriali, bandito con decreto ministeriale 10 maggio 1967, avranno luogo nei giorni 3 e 4 maggio 1968, con inizio alle ore 8, nelle sedi appresso indicate:

Roma: Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, per i candidati domiciliati in comuni del Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Lucania e Sardegna;

Milano: Centro addestramento e perfezionamento addetti al commercio (Politecnico del commercio), viale Murillo n. 17, per i candidati domiciliati in comuni della Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;

Bologna: E.N.A.L.C., piazza Galileo n. 1, per i candidati domiciliati in comuni dell'Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Marche;

Firenze: Istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci », via Terzolle n. 89, per i candidati domiciliati in comuni della Toscana e dell'Umbria;

Messina: Orfanotrofio Antoniano maschile « Cristo Re », via Circonvallazione n. 29, per i candidati domiciliati in comuni della Sicilia e della Calabria.

(3522)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1581/8/5 in data 3 marzo 1967, con il quale è stato indetto concorso per titoli per la copertura del posto di medico condotto del comune di Sant'Urbano;

Visto il proprio decreto n. 205/8/5 in data 12 gennaio 1968 con il quale fu stabilita l'ammissione agli esami dei concorrenti risultati in possesso dei necessari requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 1581/8/5 in data 10 novembre 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati nel concorso per titoli al posto di medico condotto del comune di Sant'Urbano:

1. Negrello Antonio . . . . . punti 16,085 su 60
2. Cremonese Agostino . . . . » 8,335 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura e del comune interessato.

Padova, addì 16 marzo 1968

Il medico provinciale: LOVINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti al concorso per titoli al posto di medico condotto del comune di Sant'Urbano;

Esaminate le domande dei candidati ammessi al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il sottoindicato candidato è dichiarato vincitore del concorso in premessa indicato:

Negrello Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e del comune interessato.

Padova, addì 16 marzo 1968

Il medico provinciale: LOVINO

(3075)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3228 del 19 giugno 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1966;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto 5550 del 25 ottobre 1967;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto di cui in premessa, così come è stata formulata dalla commissione esaminatrice:

1. Ciuti Emilio	punti	70,462	su 120
2. Santucci Ettore	»	61,975	»
3. Picciotti Giuseppe	»	60,658	»
4. Ennio Severo Pagani	»	59,439	»
5. Eldo De Vecchis	»	58,435	»
6. Plebani Aroldo	»	57,451	»
7. Ovidio Palombi	»	56,281	»
8. Luigi Ambrosi Sacconi	»	55,358	»
9. Partemi Luigi	»	54,417	»
10. Pesci Antonio	»	53,136	»
11. Lisciani Aurelio	»	52,411	»
12. Vittorini Orgeas	»	52,152	»
13. Luccisano Girolamo	»	52,087	»
14. Riccardo Leonetti	»	50,593	»
15. Mercuri Amato	»	49,907	»
16. Ezio Cerati	»	46,943	»
17. Valori Francesco	»	44,853	»
18. Marinelli Cristoforo	»	42,790	»
19. Vitali Giuseppe	»	42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Ascoli Piceno, addì 14 marzo 1968

Il medico provinciale: ROCCHETTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1462 in data odierna, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1966;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il regolamento del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati idonei sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1966 per la sede indicata a fianco di ciascuno:

1. Ciuti Emilio: San Benedetto del Tronto, 2ª sede;
2. Santucci Ettore: Monsampietro Morico;
3. Picciotti Giuseppe: Altidona;
4. Pagani Ennio Severo: San Benedetto del Tronto, 3ª sede;
5. De Vecchis Eldo: Castignano;
6. Plebani Aroldo: Montegallo.

Ascoli Piceno, addì 14 marzo 1968

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(3118)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2711 del 20 aprile 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Mascali, vacante alla data del 30 novembre 1965;

Visti i propri decreti n. 551 in data 8 febbraio 1968, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei ed è stato dichiarato vincitore del posto il dottor Cutore Pietro Carlo, primo in graduatoria;

Considerato che il predetto dott. Cutore non ha dichiarato di accettare il posto conferitogli nè ha assunto servizio entro il termine assegnatogli.

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla nomina del secondo candidato in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1936, n. 1265 e 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Santonoceto Gaetano, nato a Giarre il 12 giugno 1934, è nominato ufficiale sanitario del comune di Mascali per il prescritto periodo di esperimento a norma degli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dovrà assumere servizio entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale ed a quello della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 20 marzo 1968

Il medico provinciale: SCUDERI

(2942)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1119.4.III in data 27 marzo 1966, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Belluno alla data del 30 novembre 1965;

Viste le risultanze dei lavori della commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 2531.5.III in data 14 ottobre 1966;

Riconosciuta la regolarità della procedura seguita dalla predetta commissione per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Belluno alla data del 30 novembre 1965:

1. Cesco Rosso Filomena . . punti 63,616 su 120
2. Vanin Antonietta in Guerra . » 56,594 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Belluno e dei comuni interessati.

Belluno, addì 20 marzo 1968

Il medico provinciale: MAGRÌ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1119.4.III in data 27 marzo 1966, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Belluno alla data del 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 628.5.III di data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvate con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Cesco Rosso Filomena: Taibon;
2) Vanin Antonietta: Tambre d'Alpago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Belluno, addì 20 marzo 1968

Il medico provinciale: MAGRÌ

(3199)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/9255 in data 30 luglio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 6/9255, in data 12 ottobre 1967, con il quale è stato revocato il bando suddetto relativamente alla 2ª condotta medica del comune di Valmontone;

Visto l'art. 54 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Roma, dell'ordine dei medici della provincia di Roma e dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1966, è costituita come segue:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Fumaroli dott. Guido, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Roma;

Passanisi dott. Giuseppe, medico provinciale capo;

Picardi prof. Giovanni, primario chirurgo degli ospedali riuniti di Roma;

Maroncelli prof. Pietro, primario medico degli ospedali riuniti di Roma;

Custureri dott. Salvatore, medico condotto titolare del comune di Roma.

Segretario:

Di Giacomo dott. Romano, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma; il presente provvedimento sarà inoltre affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio medico provinciale ed a quello della prefettura di Roma.

Roma, addì 17 marzo 1968

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(2939)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 301 del 3 febbraio 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1967;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le segnalazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine dei medici veterinari e dei comuni interessati;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria è così costituita:

Presidente:
Panissidi dott. Aldo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:
Romagnoli prof. Aldo, docente in clinica medica veterinaria;
Panebianco prof. Felice, docente ispezione alimenti origine animale;
Savi dott. Paolo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;
Meloni dott. Fausto, direttore di sezione del Ministero dell'interno;
Monea dott. Francesco, veterinario condotto.

Segretario:
Galati dott. Francesco, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo in Reggio Calabria alla data da destinarsi, che sarà tempestivamente comunicata agli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sara affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale ed all'albo pretorio dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 3 aprile 1968

Il veterinario provinciale: STALTARI

(3586)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1968, n. **17.**

Integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, concernente: « Opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 21 *marzo* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'articolo 6 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, è inserito il seguente articolo:

« Art. 6 bis »

« L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata, sempre entro i limiti della propria competenza, ad assumere la spesa per la costruzione di edifici da adibire ad abitazione di persone dimoranti in case minacciate, distrutte ovvero irreparabilmente danneggiate da frane o da altre calamità naturali. I progetti potranno prevedere, oltre alla spesa per l'area occorrente, una quota non superiore al 7 per cento per spese generali, tecniche e di collaudo ».

« Ai fini di cui al comma precedente, le segnalazioni di pericolo o di calamità in atto da parte del Sindaco, ai termini dell'articolo 2, dovranno essere accompagnate anche dall'elencazione descrittiva degli edifici interessati dagli eventi calamitosi e dalla indicazione dei rispettivi occupanti ».

« Gli alloggi da costruire ai sensi dei precedenti commi devono corrispondere alle norme del Testo Unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con R. D. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modifiche, ovvero a quelle della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e successive modificazioni; gli alloggi dovranno comunque essere adeguati alle necessità ricettive dei nuclei familiari cui sono destinati ».

« Le opere, a seguito di adeguato accertamento tecnico, sono disposte ed attuate con le modalità ed effetti di cui all'articolo 4. Con il decreto di approvazione del progetto l'Assessore fissa altresì, qualora lo ritenga necessario, senza pregiudizio delle competenze dei Sindaco previste all'articolo 6, il termine e le modalità di demolizione delle case minacciate o irrimediabilmente danneggiate; il decreto stesso va notificato ai proprietari interessati a cura dell'Amministrazione comunale

« Le case costruite ai sensi della presente legge divengono di proprietà dei comuni interessati, che ne cureranno la destinazione e la gestione, con facoltà di cessione in proprietà agli assegnatari sinistrati ».

« Ai fini dell'attuazione delle opere di cui al presente articolo, fra gli enti indicati dall'articolo 5 della presente legge e dall'articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, sono inclusi gli Istituti Autonomi delle Case Popolari. In ogni caso le aree necessarie saranno acquisite in proprietà dalle Amministrazioni comunali, che provvederanno pure, ove occorra, alle occupazioni temporanee ed alle espropriazioni ».

Art. 2.

Per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1975.

Il maggior onere di lire 200 milioni relativo all'esercizio finanziario 1968 fa carico al capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo.

Lo stanziamento di detto capitolo 922 viene elevato da lire 300 milioni a lire 500 milioni, mediante prelevamento del relativo importo di L. 200 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 (rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

Il maggio onere di lire 200 milioni relativo agli esercizi finanziari dal 1969 al 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge rgionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 marzo 1968

BARZANTI

(3121)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.